m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000268.26-09-2025

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il d.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione" e, in particolare, l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la "Direzione Generale per Io sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà", cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 "Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR);

VISTO il d.P.R. 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per Io sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti il 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata

incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III — "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo Plus;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+), che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della CE C(2022)4787 il 15 luglio 2022;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, che approva il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia;

VISTA la Priorità 3 "Deprivazione materiale" del PN "Inclusione e lotta alla povertà", in particolare l'Obiettivo specifico *m)* e la relativa "Azione di contrasto alla povertà alimentare mediante la fornitura di aiuti alimentari";

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che all'articolo 1 istituisce l'*Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 *l'Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità*;

CONSIDERATO che è stata stipulata la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), approvata con decreto direttoriale n. 235 del 19 luglio 2023, con la quale sono state individuate le funzioni delegate all'AGEA quale Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale, azione di contrasto alla povertà alimentare" del PN "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027";

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto direttoriale n. 247 del 29 agosto 2025, con cui è stato approvato il primo paniere per l'anno 2026 di prodotti alimentari per la distribuzione degli aiuti alle persone in condizione di indigenza, per un valore totale di euro 126.000.000,00, secondo quanto proposto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota PIUE prot. 0368493 del 6 agosto 2025;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 477 del 19 dicembre 2024, che approva le modifiche ai criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione degli indigenti previsti dal d.C.D. n. 271 del 13 agosto 2024 e che estende alle attività di distribuzione degli aiuti relativi al paniere 2025 l'applicabilità delle procedure di cui alle Istruzioni operative Agea n. 99 del 13 agosto 2024, come successivamente modificate e integrate dai relativi Addendum;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 9 del 31 gennaio 2025, che approva, nell'ambito dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione degli indigenti, l'aggiornamento delle categorie di inquadramento professionale dell'operatore sociale qualificato, nonché l'aggiornamento del valore ISEE per l'individuazione della condizione di indigenza;

VISTO l'incontro del Tavolo di coordinamento operativo del 1° agosto 2025, convocato dall'Autorità di gestione del PN "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" e tenutosi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione degli indigenti che saranno applicati alle attività di distribuzione degli aiuti relativi al paniere 2026, sulla base di specifici approfondimenti di carattere normativo e procedurale, nonché in accoglimento delle osservazioni formulate dal citato Tavolo di coordinamento operativo;

CONSIDERATO che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità di gestione (AdG) del PN "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", compete preliminarmente di approvare con proprio atto i suddetti criteri affinché l'Agea, in qualità di Organismo intermedio, possa procedere alla successiva pubblicazione di apposite Istruzioni operative relative alle modalità attuative di tali criteri;

D E C R E T A

Articolo 1

(Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione delle persone in condizione di indigenza)

1. Per le finalità indicate in premessa, sono approvati i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione delle persone in condizione di indigenza, riportati nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 settembre 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Siglato
La Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

ALLEGATO

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"
Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *m)*, del Regolamento FSE+"
Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla povertà alimentare

Criteri di selezione delle Organizzazioni partner e individuazione dei soggetti indigenti

Cap. 1 - DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

1) *PN Inclusione* o *Programma*

   Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 9029 finale del 1° dicembre 2022.

2) *AdG*

   L'Autorità di gestione del PN Inclusione è collocata all'interno della Divisione III "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione, da ultimo, dell'articolo 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali.
   L'AdG è contattabile al seguente indirizzo: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it.

3) AGEA

   Con la convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2023 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), approvata con decreto direttoriale n. 235 del 19 luglio 2023, sono state individuate le funzioni delegate all'AGEA quale Organismo intermedio (OI) dell'AdG nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *m)*, del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare del PN Inclusione, finanziata dal FSE+.
   Limitatamente alle operazioni avviate e attuate ossia realizzate direttamente dall'Organismo intermedio, AGEA agisce come beneficiario dell'operazione finanziata (cfr. articolo 2, n. 9 del Regolamento (UE) 1060/2021).
   L'AGEA è contattabile al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.

4) *Organismi pubblici*

Le Amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento sociale e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero singole strutture ad essi afferenti.

5) *Organizzazioni senza scopo di lucro*

Organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale attività dirette a realizzare finalità di interesse generale. Tali organizzazioni reinvestono interamente gli utili generati per i propri scopi organizzativi e non sono, dunque, finalizzate alla realizzazione di profitti.
Rientrano in tale ambito le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono inclusi in tale definizione anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività – non a scopo di lucro – di assistenza in materia di povertà e disagio sociale.

6) *Organizzazione partner (Op)*

Le Organizzazioni partner possono avere la forma di:

a. Organizzazioni partner Nazionali (OpN);
b. Organizzazioni partner Capofila (OpC);
c. Organizzazioni partner Territoriali (OpT).

Per le singole definizioni si rimanda ai successivi capoversi.

7) *Struttura nazionale di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (Organizzazione partner Nazionali - OpN)*

L'OpN è un'organizzazione senza scopo di lucro, come definita al punto 5, accreditata presso AGEA, costituita dall'aggregazione di diverse OpC. L'OpN svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle OpC con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e alle necessità gestionali oltre che di rappresentanza delle OpC affiliate partecipando al Tavolo di coordinamento operativo.

8) *Organizzazioni partner Capofila (OpC)*

Le OpC sono organismi pubblici, come definiti al punto 4, oppure organizzazioni senza scopo di lucro, come definiti al punto 5, accreditate presso AGEA, che operano sul territorio nazionale e provvedono alla distribuzione dei beni alimentari tramite la rete delle OpT ad esse affiliate. È onere dell'OpC occuparsi del trasporto dei beni alimentari presso le OpT sulla base dei fabbisogni espressi dalle

medesime OpT, salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro diretto dei beni da parte delle OpT, al fine di consentire la distribuzione alle persone in condizione di indigenza.
Le OpC provvedono, altresì, allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale come definite al punto 13 operando in rete con i servizi pubblici e privati territoriali ove possibile al fine di supportare le persone e le famiglie che necessitano di essere orientate e accompagnate ai servizi.
Le OpC svolgono, nei confronti delle OpT ad esse affiliate, funzioni di coordinamento, supporto, vigilanza e controllo.
Per le spese sostenute relative:

1. ai costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione nonché i costi sostenuti per il coordinamento, supporto, vigilanza e controllo delle OpT, le OpC ricevono un rimborso pari alla percentuale forfettaria del 7% del valore monetario dei prodotti alimentari consegnati presso i loro magazzini e successivamente da distribuire;
2. ai costi sostenuti per lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale di cui al punto 13 le OpC ricevono un rimborso pari alla percentuale forfettaria del 7% del valore monetario dei prodotti alimentari consegnati presso i loro magazzini e successivamente da distribuire.

9) *Organizzazioni partner Territoriali (OpT)*

Le OpT sono organismi pubblici, come definiti al punto 4, oppure organizzazioni senza scopo di lucro, come definiti al punto 5, che operano sul territorio nazionale, affiliate a una OpC; l'associazione all'OpC è subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto degli impegni indicati nelle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA.
Le OpT provvedono alla distribuzione dei beni alimentari a favore dei destinatari finali. Sulla base dei fabbisogni espressi dalle OpT, le OpC provvedono al trasporto gratuito dei beni alimentari presso i magazzini delle OpT, salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro diretto dei beni da parte delle OpT, affinché le stesse avviino la distribuzione dei prodotti ai destinatari finali.
Le OpT provvedono, altresì, direttamente e/o indirettamente tramite le OpC, allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale come definite al punto 13.
Ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione alla distribuzione di aiuti alimentari di cui al Paniere dell'anno 2026 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, le OpT sono distinte in OpT di «precedente adesione» e OpT di «nuova adesione».
In particolare, le OpT di «**precedente adesione**» sono quelle che hanno partecipato alla distribuzione dei Panieri degli anni 2024 e/o 2025 FSE+, come da Istruzioni Operative n. 99/2024 nella versione consolidata e approvata dalle Istruzioni Operative n. 19/2025, e risultano attive, non rinunciatarie o sospese o escluse con provvedimento AGEA a seguito di controlli amministrativi-contabili.
Particolari disposizioni sono previste per le OpT di «precedente adesione» che intendono aggiungere o modificare i canali di distribuzione.
Le OpT di «**nuova adesione**» sono quelle che:

1) non hanno partecipato alla distribuzione dei panieri 2024 e/o 2025 FSE+;
2) hanno partecipato alla distribuzione dei panieri 2024 e/o 2025 FSE+ ma:
    a) hanno comunicato la rinuncia alla distribuzione dei panieri 2024 e/o 2025 FSE+;
    b) intendono associarsi ad una OpC diversa rispetto a quella tramite cui hanno partecipato alla distribuzione dei panieri 2024 e/o 2025 FSE+.

10) Tavolo di coordinamento operativo

Tavolo presieduto dall'AdG e composto dall'AGEA, dal MASAF, da rappresentanti della Rete della Protezione e dell'Inclusione sociale, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anche in rappresentanza degli organismi pubblici che svolgano il ruolo di Op e da un rappresentante per ogni OpN. Al Tavolo possono essere invitate a partecipare altre Op in ragione della significatività della loro esperienza maturata anche nel corso del precedente ciclo di programmazione (PO I FEAD 2014-2020) sulla base di una valutazione dell'AdG.
Il Tavolo di coordinamento operativo intende realizzare un'efficace attuazione della distribuzione degli aiuti alimentari, in particolare una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni nonché l'efficace integrazione con la rete dei servizi territoriali.

11) Destinatari finali

Per destinatari finali si intendono le persone, compresi i minori, in condizione di indigenza che ricevono prodotti alimentari e beneficiano di misure di accompagnamento sociale a sostegno della loro inclusione sociale.
Gli interventi devono prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora (*cfr.* la classificazione europea ETHOS sulla grave esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora) e alle famiglie in cui siano presenti persone in condizioni di grave disagio psichico o sociale, minori o persone con disabilità.
Per persone senza dimora si intendono le persone che:

a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

12) Canali di distribuzione

Le OpT procedono alla distribuzione dei beni ai destinatari finali attraverso cinque canali di distribuzione:

a) pacchi alimentari;
b) empori sociali;
c) domiciliare;
d) servizi di mensa;
e) unità di strada.

13) *Misure di accompagnamento sociale*

In conformità a quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera *m)* e 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1057/2021, tra gli obiettivi specifici dell'FSE+ è prevista, oltre alla fornitura di prodotti alimentari ai destinatari finali, la realizzazione di misure di accompagnamento sociale a sostegno della loro inclusione sociale quali ad esempio i rinvii ai servizi competenti. Riprendendo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1057/2021, le misure di

accompagnamento sociale sono "*attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare*".
Ai fini del monitoraggio e della valutazione del PN Inclusione, le misure di accompagnamento sociale realizzate vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.

II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure.

III. Accompagnamento sociale ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.

IV. Sostegno psicologico.

V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.

VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.

VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.

VIII. Sostegno educativo agli adulti.

IX. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'impiego.

X. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.

XI. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

XII. Altro: specificare altre misure e attività non ricomprese nelle precedenti.

Le OpC garantiscono lo svolgimento, in particolare, delle misure di accompagnamento sociale di cui ai precedenti numeri II e III.
Le attività di accompagnamento sociale ai servizi (n. III) sono rivolte a quei destinatari finali che, anche a seguito di segnalazione delle OpT affiliate, necessitano di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare con i servizi sociali degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di riferimento deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare, previo accordo dell'utente stesso.
Le misure di accompagnamento sociale sopra descritte sono svolte direttamente dalle OpC mediante la propria struttura e organizzazione, avvalendosi di operatori sociali qualificati (come definiti al punto 14), o possono essere attuate, per conto dell'OpC, da altra OpC/OpT delegata, previo accordo scritto tra le parti. Tale accordo sarà reso disponibile all'AdG e ad AGEA in caso di controlli in loco.
L'OpC titolare delle misure di accompagnamento sociale è unica responsabile nei confronti dell'AdG e di Agea circa lo svolgimento delle suddette misure.

Le Opt svolgono, sui territori del proprio ambito di competenza, misure di accompagnamento sociale, tra cui l'accoglienza e l'ascolto, nonché eventuali ulteriori misure di cui all'elenco sopra citato, anche attraverso il supporto o per il tramite della OpC di appartenenza, coerenti con i fabbisogni espressi dai destinatari finali, operando in rete con le Op e le altre organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio nonché con i servizi sociali afferenti all'ATS di riferimento.
Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e in ossequio a quanto previsto all'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2021/1060 (c.d. divieto del doppio finanziamento), le misure di accompagnamento sociale svolte dalle Op già finanziate su un altro Fondo/Programma o altra fonte finanziaria non sono considerate ammissibili nell'ambito del PN Inclusione e, pertanto, irrilevanti ai fini del monitoraggio trimestrale sul SIFEAD-FSE+ (cfr. punto 17).
La rendicontazione delle attività di accompagnamento sociale da parte dell'OpC deve indicare le seguenti informazioni:

a. periodo di riferimento (trimestre);
b. luogo di svolgimento delle azioni (OpT, Comune e ATS);
c. numero e qualifica degli operatori professionali impiegati;
d. tipologia delle misure di accompagnamento sociale svolte;
e. specifica denominazione e indirizzo dei servizi territoriali contattati;
f. numero e tipologia dei destinatari finali che hanno usufruito delle attività di accompagnamento sociale, secondo gli indicatori di output richiesti ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021;
g. numero delle ore impiegate nelle suddette attività (cfr. punto 14 del presente capitolo).

In caso di controlli da parte dell'AGEA e/o dell'AdG, l'OpC è tenuta a mostrare eventuale documentazione aggiuntiva attestante le attività svolte.
Le attività svolte dovranno essere tracciate e comunicate tramite il SIFEAD-FSE+ con cadenza trimestrale.

14) *Operatore sociale qualificato*

Figura professionale qualificata a livello nazionale o regionale[1], quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, operatore socioassistenziale, educatore professionale, psicologo, mediatore culturale. L'operatore sociale qualificato per conto dell'OpC, nel supportare le OpT, svolge una funzione di contatto di collaborazione con il servizio territoriale affinché sia possibile provvedere, ove necessario, all'invio della persona e/o del nucleo familiare, previo accordo dell'utente, al servizio territoriale e alla presa in carico da parte di quest'ultimo.
L'impiego degli operatori sociali qualificati da parte dell'OpC può avvenire sia sulla base di rapporti di lavoro già in essere che sulla base di rapporti di lavoro da costituire ex novo coinvolgendo anche operatori volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del terzo settore).
L'impegno delle suddette figure professionali è quantificato secondo i parametri definiti con il decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024, salvo successivi aggiornamenti, che individua il costo orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-

[1] Trattandosi di una "Figura professionale qualificata a livello nazionale o regionale", è richiesto il possesso di un titolo o una qualifica.

educativo e di inserimento lavorativo. L'impiego dell'operatore sociale qualificato dovrà rientrare nelle categorie comprese tra C3 e E2 del citato decreto direttoriale.
Al fine di quantificare il numero di ore che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale (*cfr.* punto 13, lettera g) del presente capitolo), il costo complessivo dell'operatore sociale impiegato, sulla base del suddetto costo orario, deve rappresentare almeno il 75% dell'importo riconosciuto dall'AGEA a titolo di rimborso forfettario per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale – *cfr.* punto 8.2 del presente capitolo.

15) Assistenza continuativa e non continuativa (c.d. saltuaria)

I destinatari finali ricevono gli aiuti in modo continuativo (c.d. assistenza continuativa) o in modo saltuario (c.d. assistenza non continuativa/saltuaria).
Attraverso il canale di distribuzione degli empori sociali, della distribuzione domiciliare e della distribuzione dei pacchi, il numero delle persone che usufruiscono dell'assistenza continuativa va calcolato considerando tutti i componenti del nucleo familiare che beneficiano degli aiuti e non solo il soggetto che fisicamente ritira/riceve i beni.
Considerata la peculiarità dell'assistenza saltuaria, invece, il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari, attraverso il canale del servizio mensa, dell'unità di strada e della distribuzione dei pacchi, va calcolato considerando le singole persone che fisicamente ricevono l'aiuto alimentare.
Solo nell'ambito della distribuzione pacchi, l'assistenza può essere saltuaria o continuativa: l'assistenza può intendersi saltuaria fino alla terza erogazione dell'aiuto al destinatario finale; l'assistenza deve intendersi continuativa dalla quarta erogazione dell'aiuto al destinatario finale. Qualora già in sede di primo accesso, l'Op ravveda la sussistenza di condizioni di bisogno indifferibili e non transitorie del destinatario finale, allora può decidere di prendere in carico sin da subito il nucleo familiare come assistito continuativo.
Nella prima fase di richiesta dell'aiuto, la distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizione di indigenza avverrà, in ragione dell'emergenza, senza preventiva valutazione della situazione economica e/o sociale dei richiedenti. L'erogazione continuativa degli aiuti, invece, sarà condizionata alla valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti (cfr. capitolo 4) e alla costituzione del relativo fascicolo sociale (cfr. punto 16 del presente capitolo).
I destinatari finali assistiti in modo saltuario - attraverso il canale della distribuzione dei pacchi - dovranno costituire una percentuale massima del 20% del totale dei destinatari finali complessivamente assistiti dall'OpT sullo stesso canale della distribuzione dei pacchi.
In casi particolari, su richiesta motivata dell'OpT, l'AdG può autorizzare, in deroga, una percentuale superiore al 20% degli assistiti saltuari. La richiesta di deroga, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere presentata all'AdG e per conoscenza all'AGEA.

16) Fascicolo sociale

Raccolta di autodichiarazioni/documenti/informazioni da parte dell'OpT, relativamente allo stato di indigenza e quindi alla valutazione della condizione economica e/o sociale delle persone destinatarie di assistenza continuativa.
Il fascicolo sociale è detenuto presso la sede dell'OpT.
I dati personali contenuti nel fascicolo sono trattati dalle Op nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Linee Guida dell'European Data

Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati).
La dignità e il rispetto della vita privata dei destinatari finali devono essere garantiti.
Le Op forniscono all'interessato, nel momento in cui i dati personali e le categorie particolari di dati personali sono ottenuti, la propria informativa sul trattamento dei dati.

17) *SIFEAD FSE+*

Il SIFEAD FSE+ è il sistema informatico predisposto dall'AdG ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per la gestione, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sull'Azione di contrasto alla povertà alimentare nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *m)*, del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla povertà alimentare.
Per raggiungere il SIFEAD-FSE+ le OpC e OpT devono eseguire l'accesso tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS al Portale Cliclavoro.

Una volta eseguito l'accesso tramite una delle modalità suddette, l'utente dovrà selezionare l'icona "Aiuti Alimentari".

È possibile censire nuovi utenti per la propria Op sul portale SIFEAD-FSE+, seguendo questi passaggi:

- Accedere al SIFEAD-FSE+;
- Entrare nella sezione "Gestione Utenti";
- Selezionare "Aggiungi Utente";

Inserire i dati richiesti e salvare.
Il SIFEAD FSE+ interopera con il SIAN (cfr. punto n. 18 del presente capitolo) nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

a) utilizzo del protocollo **HTTPS**;
b) autenticazione tramite **OAuth 2.0**;
c) obbligo di presentazione di un certificato digitale **X.509** emesso da una Certification Authority pubblica;
d) invocazione mediante **token JWT firmati**, rilasciati previa autenticazione sul portale Microsoft Azure del MLPS.

18) SIAN

Il SIAN è il sistema informatico predisposto dall'AGEA ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che, nella specifica sezione denominata "Aiuti indigenti", garantisce il completo scambio informativo, la gestione e il *repository* documentale nel contesto del PN Inclusione nonché permette la lettura, la verifica, il controllo e la conferma da parte dell'AGEA del flusso di dati relativo a diversi attori coinvolti.
Per raggiungere il SIAN le OpC devono eseguire l'accesso tramite SPID/CIE/CNS al Portale SIAN.

Una volta eseguito l'accesso tramite una delle modalità suddette, l'utente dovrà selezionare "Utenza Istituzionale", quindi l'icona di "Accesso ai Servizi" e infine selezionare "Aiuti agli Indigenti".

Il SIAN interopera con il SIFEAD FSE+ e con alcuni gestionali delle OpC - al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni caratterizzanti le forniture.

19) DSAN

Le dichiarazioni sostitutive di certificato e di atto notorio (per semplicità, di seguito entrambe sono definite con l'acronimo "DSAN") sono redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
Le DSAN hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, come stabilito dall'articolo 48, comma 1 d.P.R. 445/2000.
Come previsto dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, le DSAN sono oggetto di verifica da parte del soggetto ricevente, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Qualora le DSAN presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, il soggetto ricevente la DSAN dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Come previsto dall'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, qualora le DSAN presentino dichiarazioni non veritiere e/o mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Qualora il controllo riguardi DSAN presentate a soggetti privati, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Cap. 2 – REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER CAPOFILA (OpC)

2.1 REQUISITI DELLE OpC

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari del Paniere dell'anno 2026 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, le OpC, come definite al capitolo 1, punto 8, che alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

1. <u>Requisiti soggettivi:</u>
   - 1.1. aver partecipato alla distribuzione dei panieri degli anni 2024 e/o 2025 FSE+ come da Istruzioni operative n. 99/2024 nella versione consolidata e approvata dalle Istruzioni operative n. 19/2025;
   - 1.2. essere attive e non risultare rinunciatarie o sospese o escluse con provvedimento AGEA a seguito di controlli amministrativi-contabili.

2. Requisiti organizzativi:
   - 2.1 avere la disponibilità (es. mediante l'esercizio del diritto di proprietà, locazione, comodato o altre forme di possesso o detenzione) di almeno un magazzino specificandone l'ubicazione territoriale;
   - 2.2 attestare la conformità del/dei magazzino/i sopra indicato/i alla normativa vigente in merito ai criteri igienico-sanitari e strutturali al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti durante la loro conservazione;
   - 2.3 attestare l'idoneità all'uso del/dei magazzino/i sopra indicato/i con riferimento alla proporzionalità tra le quantità di beni alimentari che si presume di depositare e il numero dei destinatari finali assistiti dalle OpT affiliate;
   - 2.4 dichiarare la disponibilità di strutture refrigeranti presenti in magazzino (eventuale).

I requisiti sopra indicati devono essere mantenuti dall'OpC per tutta la durata del periodo di distribuzione del Paniere anno 2026 FSE+. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti deve essere prontamente comunicato dall'OpC all'AGEA e per conoscenza all'AdG. L'OpC dovrà attendere, quindi, disposizioni da parte di AGEA.

2.2 IMPEGNI DELLE OpC

Alla data di presentazione della domanda, le OpC dichiarano di assumere i seguenti impegni per tutta la durata del periodo di distribuzione del paniere dell'anno 2026 FSE+. Tali impegni saranno oggetto di verifica da parte dell'AGEA/AdG:

1. impegno a ricevere in consegna, da parte dei fornitori aggiudicatari delle gare indette dall'AGEA, tutti i beni alimentari assegnati accogliendoli presso i propri magazzini e a distribuirli esclusivamente alle OpT cui l'OpC ha validato domanda;
2. impegno alla distribuzione dei beni alimentari di cui al paniere dell'anno 2026 FSE+ oltre che di eventuali ulteriori beni di cui ai panieri 2024 e 2025 FSE+ anche alle OpT di «nuova adesione», attraverso il trasporto gratuito dei prodotti presso i magazzini delle OpT salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro diretto dei beni da parte delle OpT;
3. impegno a non utilizzare i beni alimentari per finalità diverse rispetto a quelle previste dal Programma;
4. impegno alla corretta conservazione degli alimenti al fine di garantirne la sicurezza igienicosanitaria;
5. impegno alla tenuta della contabilità dei beni alimentari sul SIFEAD FSE+ attraverso:
   - 5.1. un registro informatico di carico e scarico delle merci alimentato da:
     - 5.1.1. dati di carico inseriti dal fornitore sul SIAN che devono essere confermati/modificati/rigettati dall'OpC sul SIAN stesso. Tali dati saranno poi migrati sul SIFEAD FSE+;
     - 5.1.2. dati di scarico che devono essere registrati dall'OpC sul SIFEAD FSE+;
   - 5.2. la creazione dell'Attestato di Consegna (AdC) dei prodotti alle OpT;
   - 5.3. la registrazione delle giacenze di magazzino e delle relative variazioni;
6. impegno a svolgere sui territori del proprio ambito di competenza specifiche misure di accompagnamento sociale (secondo le modalità indicate nella definizione di cui al Capitolo 1, punto 13), tra cui obbligatoriamente l'informazione, l'orientamento, la consulenza e l'accompagnamento sociale ai servizi pubblici e privati territoriali ove possibile, oltre eventuali ulteriori misure coerenti con i fabbisogni espressi dai destinatari finali;

7. impegno a operare in rete con i servizi pubblici e privati territoriali nello svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, comunicando altresì lo svolgimento delle attività di distribuzione degli aiuti alimentari all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per gli Ambiti territoriali sociali (ATS) di riferimento;
8. impegno a impiegare operatori sociali qualificati, come definiti al capitolo 1, punto 14, nello svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, come definite al capitolo 1, punto 13;
9. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ le misure di accompagnamento sociale svolte compilando le apposite "Schede di Monitoraggio";
10. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ i dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021 (indicatori di output relativi agli aiuti alimentari distribuiti e indicatori di risultato relativi al profilo destinatari finali);
11. impegno ad assolvere agli obblighi regolamentari previsti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" del PN Inclusione (es. fornire sul sito web, ove esista, e sui siti di social media ufficiali dell'OpC una breve descrizione dell'operazione, delle finalità, dei risultati e del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione diretti al pubblico/destinatari; esporre targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'UE);
12. impegno a svolgere in tempi congrui il controllo formale dei documenti e la visita in loco presso le OpT di «nuova adesione», al fine di consentire alle OpT, in caso di esito positivo, di inviare l'istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al Paniere dell'anno 2026 FSE+ entro i termini e le modalità che verranno definiti nelle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA. L'eventuale esito negativo dei controlli e/o della visita in loco, adeguatamente motivato, dovrà essere condiviso tempestivamente con AGEA e per conoscenza con l'AdG;
13. impegno a svolgere in tempi congrui il controllo formale dei documenti e la visita in loco presso le OpT di «precedente adesione» che intendono modificare e aggiornare i canali di distribuzione, al fine di consentire alle OpT, in caso di esito positivo, di inviare l'istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al Paniere dell'anno 2026 FSE+ entro i termini e le modalità che verranno definiti nelle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA. L'eventuale esito negativo dei controlli e/o della visita in loco, adeguatamente motivato, dovrà essere condiviso tempestivamente con AGEA e per conoscenza con l'AdG;
14. impegno a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni riportate nella Domanda di partecipazione presentate dalle OpT entro i termini e le modalità che verranno definiti nelle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA, nonché validare o rigettare la stessa.

    Le OpC sono chiamate a verificare che le OpT posseggano i requisiti richiesti, ma non è ammesso in alcun modo richiedere all'OpT il possesso di requisiti ulteriori, discrezionalmente definiti dall'OpC, né tantomeno l'adempimento di obbligazioni pecuniarie (ad es. costi associativi) a favore della stessa OpC.
15. impegno a collaborare durante i controlli a cui sarà sottoposta da parte dell'AGEA, dell'AdG e/o di altro organismo competente al fine garantire l'efficacia e l'accuratezza del processo di verifica;
16. impegno a svolgere attività di vigilanza e controllo nei confronti delle proprie OpT come di seguito dettagliate:

16.1. vigilare sul rispetto degli impegni assunti in fase di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari del Paniere dell'anno 2026 FSE+ indicati al capitolo 3.2 del presente decreto, nonché sulla conformità dell'operato delle OpT alle vigenti disposizioni nazionali, al diritto dell'Unione Europea, al Regolamento (UE) n. 1057/2021, al PN Inclusione e alle prescrizioni di cui alle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA;

16.2. verificare annualmente (1° gennaio – 31 dicembre), anche mediante visite in loco, e attraverso la redazione di un unico verbale:

16.2.1. la corretta tenuta del registro di carico e scarico ed effettuare il controllo sull'adeguata gestione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria su:

16.2.1.1. almeno il 15 % delle OpT di «precedente adesione»[2] e

16.2.1.2. il 100% delle OpT di «nuova adesione»;

16.2.2. nell'ambito dei controlli di cui al punto 16.2.1, le DSAN di cui al Paragrafo 1, punto 19 (ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000);

16.2.3. nell'ambito dei controlli di cui al punto 16.2.1, che il numero dei fascicoli sociali coincida con il numero dei nuclei assistiti in maniera continuativa dichiarati a sistema e verificare la completa tenuta:

16.2.3.1. del 20% dei fascicoli sociali delle OpT di «precedente adesione» di cui al punto 16.2.1.1 e

16.2.3.2. del 100% dei fascicoli sociali detenuti dalle OpT di «nuova adesione» di cui al punto 16.2.1.2;

16.2.4. assicurare e verificare la corretta raccolta e trasmissione da parte delle OpT dei dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021;

16.2.5. verificare che non ci siano comunicazioni, affisse presso la sede dell'OpT o sul suo eventuale sito web, o non sussista altra documentazione o altra circostanza che richiamino ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti (ad esempio, cittadinanza, residenza, etc.) rispetto a quelli previsti nelle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA;

16.2.6. verificare l'assolvimento degli obblighi regolamentari previsti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" del PN Inclusione (es. fornire sul sito web, ove esista, e sui siti di social media ufficiali dell'OpT una breve descrizione dell'operazione, delle finalità e dei risultati; apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione diretti al pubblico/destinatari; esporre targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'UE);

17. comunicare tempestivamente ad AGEA e per conoscenza anche all'AdG l'eventuale irregolarità accertata tramite le verifiche di cui al punto 16 e sospendere la distribuzione dei prodotti verso l'OpT in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA.

[2]Le OpT sono individuate attraverso la creazione di un campione statistico mediante il metodo di campionamento casuale semplice.

Cap. 3 – REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER TERRITORIALI (OpT)

3.1 REQUISITI DELLE OpT

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari del paniere dell'anno 2026 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale in favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, per il tramite dell'adesione ad un'OpC, le OpT definite al capitolo 1, punto 9, che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

1. non essere strutture accreditate presso la Pubblica amministrazione (Centri di accoglienza, case-famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali di cui non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione;
2. non essere strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità;
3. svolgere già interventi di aiuto alimentare tramite la distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali attraverso i canali di distribuzione di cui al capitolo 1, punto 12;
4. avere la disponibilità (es. mediante l'esercizio del diritto di proprietà, locazione, comodato o altre forme di possesso o detenzione) di almeno un magazzino specificandone l'ubicazione territoriale oltre che l'adeguatezza alla conservazione della tipologia di merci da distribuire;
5. dichiarare la disponibilità di strutture refrigeranti presenti in magazzino (eventuale).

In aggiunta, le OpT di «precedente adesione», incluse quelle con nuovi canali di distribuzione, devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

1. aver partecipato alla distribuzione dei Panieri degli anni 2024 e/o 2025 FSE+ come da Istruzioni operative n. 99/2024 nella versione consolidata e approvata dalle Istruzioni operative n. 19/2025;
2. essere attive e non risultare rinunciatarie o sospese o escluse con provvedimento AGEA a seguito di controlli amministrativi-contabili.

I requisiti sopra indicati devono essere mantenuti dall'OpT per tutta la durata del periodo di distribuzione del paniere dell'anno 2026 FSE+. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicato dall'OpT – tramite la OpC di riferimento – ad AGEA e per conoscenza all'AdG. L'OpT dovrà attendere, quindi, disposizioni da parte di Agea.

3.2 IMPEGNI DELLE OpT

Alla data di presentazione della domanda, le OpT dichiarano di assumere i seguenti impegni per tutta la durata del periodo di distribuzione del Paniere dell'anno 2026 FSE+. Tali impegni saranno oggetto di verifica da parte dell'OpC e dell'AGEA:

1. impegno a ricevere in consegna, da parte dell'OpC a cui è affiliata, tutti i beni alimentari assegnati accogliendoli presso i propri magazzini;
2. impegno ad assicurare la capacità di distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali in tempi congrui e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dall'AdG e dal Programma;
3. impegno a non utilizzare i beni alimentari per finalità diverse rispetto a quelle previste dal Programma ossia procedere alla distribuzione esclusivamente per l'assistenza in favore dei destinatari finali;
4. impegno alla distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali attraverso i canali di distribuzione di

cui al capitolo 1, punto 12;

5. impegno a non subordinare la distribuzione ad una controprestazione da parte dei destinatari finali;
6. impegno a non applicare ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti oltre quelli previsti dal presente decreto e dalle Istruzioni operative che saranno emanate dall'OI AGEA;
7. impegno a svolgere, per destinatari finali che ricevono gli aiuti in modo continuativo, la valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti gli aiuti secondo i parametri definiti al capitolo 4 del presente Allegato;
8. impegno alla corretta conservazione degli alimenti al fine di garantirne la sicurezza igienicosanitaria;
9. impegno alla tenuta della contabilità dei beni alimentari sul SIFEAD FSE+:

   9.1. un registro informatico di carico e scarico delle merci alimentato da:

      9.1.1. i dati di carico saranno pre-popolati con quelli derivanti dagli Attestati di Consegna inseriti sul SIFEAD FSE+ dall'OpC;

      9.1.2. i dati di scarico dovranno essere registrati dall'OpT attraverso la compilazione della Dichiarazione di Consegna ai destinatari finali;

   9.2. la registrazione delle giacenze di magazzino e delle relative variazioni;

10. impegno a svolgere sui territori del proprio ambito di competenza misure di accompagnamento sociale (secondo le modalità indicate nella definizione di cui al capitolo 1, punto 13), tra cui l'accoglienza e l'ascolto. Svolgere, inoltre, eventuali ulteriori misure, anche attraverso il supporto o per il tramite della OpC di appartenenza, coerenti con i fabbisogni espressi dai destinatari finali, operando in rete con le Op e le altre organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nonché a collaborare con i servizi sociali afferenti all'ATS di riferimento;
11. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ le misure di accompagnamento sociale svolte direttamente dall'OpT ai fini della raccolta dati;
12. impegno a costituire, aggiornare – almeno mensilmente in caso di variazioni - e conservare presso la propria sede il fascicolo sociale come definito al capitolo 1, punto 16, (ove applicabile);
13. impegno a inserire sul SIFEAD FSE+ i dati dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa;
14. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ i dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021 (indicatori di output relativi agli aiuti alimentari distribuiti e indicatori di risultato relativi al profilo destinatari finali);
15. impegno ad assolvere gli obblighi regolamentari previsti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" del PN Inclusione (es. fornire sul sito web, ove esista, e sui siti di social media ufficiali dell'OpT una breve descrizione dell'operazione, delle finalità e dei risultati; apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione diretti al pubblico/destinatari; esporre targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'UE);
16. impegno a collaborare durante i controlli a cui sarà sottoposta da parte dell'OpC, dell'AGEA, dell'AdG e/o di altro organismo competente al fine garantire l'efficacia e l'accuratezza del processo di verifica;

17. impegno nel fornire all'interessato (destinatario finale), nel momento in cui i dati personali e le categorie particolari di dati personali sono ottenuti, l'informativa sul trattamento dei dati;
18. impegno ad assistere, limitatamente all'attività di distribuzione pacchi, un numero di destinatari finali che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti alimentari non superiore al 20% del totale dei destinatari assistiti dall'OpT sullo stesso canale della distribuzione dei pacchi (ove pertinente).

Cap. 4 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DEI RICHIEDENTI GLI AIUTI

Le OpT sono tenute a valutare la sussistenza o meno della condizione di bisogno dei richiedenti gli aiuti, propedeuticamente alla distribuzione dei beni alimentari attraverso i canali:

- domiciliare;
- empori;
- pacchi.

La valutazione della situazione sociale e/o economica da parte dell'OpT può discendere da una dichiarazione del richiedente l'aiuto o, in subordine, da una valutazione diretta della stessa Organizzazione.

Nel primo caso, il richiedente l'aiuto dovrà compilare una DSAN in cui dichiara di versare in una situazione di indigenza a causa di almeno una delle seguenti condizioni:

1. essere in possesso di un'attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio sociale del Comune di residenza;
2. essere in possesso di attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di inclusione;
3. essere in possesso di un valore dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 10.140,00.

Alternativamente, qualora non ricorra alcuna delle condizioni previste al precedente capoverso, l'Op è tenuta ad attestare la condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione degli aiuti alimentari. L'attestazione è valida per un anno solare, entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione del destinatario finale ad almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 3. Qualora ciò non fosse possibile, constatata la permanenza delle condizioni di bisogno, l'Op provvederà all'aggiornamento e al rinnovo dell'attestazione per un ulteriore anno.

* * * * *